

## **art. 7 personale**

- 1.** Al personale operante nei servizi per la prima infanzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 20/2005, nonché le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro.
- 2.** Al personale educativo viene destinata una quota dell'orario di lavoro, non inferiore alle venti ore annuali, per le attività di formazione e aggiornamento, per la programmazione e la verifica delle attività educative e per la promozione della partecipazione delle famiglie.
- 3.** Il personale dei nidi d'infanzia deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005.
- 4.** Per il personale dei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 20/2005 non in possesso dei titoli di studio previsti al comma 3, anche in applicazione degli articoli 36 e 37 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) con riferimento alla figura dell'educatore della prima infanzia, la Regione approva con Delibera di Giunta Regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore.
- 5.** Il titolo di studio per accedere ai percorsi formativi di cui al comma 4 è il diploma di scuola media superiore.
- 6.** Per il personale del servizio di baby sitter locale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis) della legge regionale 20/2005 e dei servizi sperimentali e ricreativi, di cui all'articolo 5 della legge regionale 20/2005, si applicano le specifiche disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32.